GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — SABATO 4 NOVEMBRE — NUM. 257

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il **N. 3433** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 agosto 1870, allegato *K*, n. 5784, e 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato dal Nostro decreto in data 8 ottobre corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le tasse universitarie stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, allegato *K*, n. 5784, e 30 maggio 1875, n. 2513, si distinguono in: 1° tassa d'immatricolazione; 2° tassa d'inscrizione; 3° sopratassa d'esame; 4° tassa di diploma.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Art. 2. La tassa d'immatricolazione è pagata all'uffizio demaniale, incaricato della riscossione, dallo studente od uditore in principio dell'anno scolastico, e la quietanza del pagamento di essa dev' essere consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione.

Art. 3. La tassa d'inscrizione si paga dallo studente in principio dell'anno scolastico, in tante quote annue eguali quanti sono gli anni del corso cui è inscritto.

È tuttavia accordata facoltà allo studente di pagare le quote annue in due rate eguali, la prima al principio dell'anno scolastico, la seconda entro il mese di aprile.

Art. 4. La tassa d'inscrizione sarà pagata per intero all'ufficio demaniale, non conoscendosi ancora, nel momento in cui lo studente chiede di essere inscritto e deve eseguire il versamento, quanta parte della medesima sia dovuta all'erario, e quanta ai privati insegnanti.

Tosto che la segreteria avrà ricevuto il libretto d'inscrizione, in conformità all'articolo 16 del regolamento generale universitario, e saranno conosciuti i corsi ufficiali e privati ai quali lo studente avrà presa inscrizione, sarà provveduto perchè venga restituita e sia versata nella cassa universitaria quella parte di tassa che, secondo la disposizione dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1875, deve dalla cassa medesima esser pagata agli insegnanti privati.

Lo stesso procedimento sarà seguito per il pagamento tanto della prima quanto della seconda rata, nel caso che lo studente si valga della facoltà accordatagli dall'articolo precedente.

I Ministri delle Finanze e della Pubblica Istruzione stabiliranno d'accordo le norme onde la restituzione suddetta verrà regolata.

Art. 5. La quitanza del pagamento della tassa d'inscrizione sarà consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione o d'inscrizione.

Se lo studente divide il pagamento in due rate, la quitanza per la prima rata sarà consegnata alla segreteria colla detta domanda, quella della seconda entro il mese d'aprile.

Art. 6. La sopratassa annua d'esame si paga dallo studente all'economo dell'Università e la quitanza relativa deve essere presentata alla segreteria dieci giorni prima che si apra la sessione degli esami.

Art. 7. La tassa di diploma si paga all'uffizio demaniale dallo studente inscritto all'ultimo anno del corso, e la relativa quitanza si presenta alla segreteria nello stesso termine assegnato dall'articolo precedente per la sopratassa d'esame.

Art. 8. Allo studente che non ha pagato le tasse già maturate di un anno scolastico, non può essere spedito, da qualsiasi autorità od ufficio universitario, alcun certificato riferibile allo stesso anno.

Art. 9. Nessuno studente che non sia in regola col pagamento delle tasse di un anno può essere ammesso ad esami, e nemmeno può venire iscritto a corsi dell'anno successivo.

Art. 10. Lo studente che, ottenuto il congedo da una Università governativa nella quale era immatricolato, domanda la immatricolazione in un'altra Università, non è obbligato a pagare per questa seconda immatricolazione una nuova tassa.

Art. 11. Un decreto Ministeriale stabilisce, proporzionatamente alla durata dell'insegnamento, la quota della tassa d'inscrizione che sarà pagata agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi, obbligatorii o liberi, ai quali gli studenti avranno preso inscrizione.

Art. 12. Gli insegnanti privati non possono accettare la inscrizione di uno studente ad un loro corso quando dal libretto d'inscrizione risulti che, sommando il numero delle ore settimanali delle lezioni di questo corso con quello delle ore degli altri corsi ai quali lo studente è già inscritto, si oltrepassa il numero massimo permesso dal regolamento.

Ove si contravvenga a questa disposizione, la inscrizione sarà nulla, e perciò non verrà notata nella carriera scolastica dello studente, nè l'insegnante privato avrà diritto al pagamento di alcuna quota d'iscrizione.

Art. 13. L'uditore inscritto ad un anno di corso pagherà la quota annua d'inscrizione aumentata della metà.

L'uditore inscritto a corsi singoli pagherà per ognuno di questi una tassa d'inscrizione eguale al doppio della quota d'inscrizione che, secondo l'articolo 12, si paga agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi obbligatorii.

Se l'uditore inscritto a corsi singoli vuole sostenere esame sopra alcuno di questi, pagherà la somma occorrente per le propine dei commissari degli esami.

Quanto al pagamento delle tasse, e alla presentazione delle quitanze e dei libretti, si osserveranno per gli uditori le stesse disposizioni stabilite per gli studenti.

Art. 14. La dispensa per qualunque ragione dall'obbligo di alcuni corsi o di alcuni anni di corso per essere ammesso agli esami di promozione o finali, non importa, salvo il caso di espressa dichiarazione, la dispensa dal pagamento di nessuna tassa, inclusiva quella d'inscrizione ai corsi per i quali è accordata la dispensa.

Art. 15. Chi abbandona per qualsiasi cagione lo studio non può domandare la restituzione delle tasse pagate. Non può accordarsi restituzione neppure a chi, dal 1° anno di corso di una Facoltà faccia passaggio ad altra Facoltà, per la quale le tasse sieno minori di quelle pagate per la prima inscrizione.

Art. 16. Per ogni certificato o copia od estratto di atti e registri di cui si faccia domanda alla segreteria, dovrà pagarsi a titolo d'indennità una lira e mezza, con compreso il bollo della carta.

Per i diplomi di laurea e le patenti che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, dovranno pagarsi per lo setsso titolo lire due e mezza. Nelle Università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente pagherà inoltre separatamente il prezzo di questa.

È abolito ogni altro diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Tabella delle tasse universitarie.

Giurisprudenza.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'iscrizione	660
Sopratassa d'esame	100
Tassa di diploma	60
Totale	860

Medicina e chirurgia.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'iscrizione	660
Sopratassa d'esame	100
Tassa di diploma	60
Totale	860

Facoltà di matematiche pure e scuola d'applicazione per gli ingegneri.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'iscrizione	660
Sopratassa d'esame	100
Tassa di diploma	60
Totale	860

Facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'iscrizione	300
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	60
Totale	450

Corso per la laurea in chimica e farmacia.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'iscrizione	300
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma.	60
Totale	450

Filosofia e lettere.

Tassa d'immatricolazione	40
Tassa d'iscrizione	300
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	60
Totale	450

Corso di notariato e per i procuratori.

Tassa d'immatricolazione	30
Tassa d'iscrizione	100
Sopratassa d'esame (corso biennale)	50
Tassa di diploma	20
Totale	200

Corso per l'abilitazione alla professione farmaceutica.

Tassa d'immatricolazione	30
Tassa d'iscrizione	100
Sopratassa d'esame	50
Tassa di diploma	20
Totale	200

Corso di medicina veterinaria e agraria.

Tassa d'immatricolazione	20
Tassa d'iscrizione	80
Sopratassa d'esame (corso quadriennale)	48
Tassa di diploma	20
Totale	168

Corso di ostetricia.

Tassa d'immatricolazione	15
Tassa d'iscrizione	40
Sopratassa d'esame (corso biennale)	24
Tassa di diploma	10
Totale	89

Corso di flebotomia.

Tassa d'immatricolazione	15
Tassa d'iscrizione	20
Sopratassa d'esame (corso annuo)	12
Tassa di diploma	10
Totale	57

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

Il Num. **3455** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il Nostro decreto del 12 dicembre 1875, col quale si instituiva in Piacenza una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di sei membri.

Art. 2. In luogo della suddetta Commissione è instituita nella provincia di Piacenza, colle attribuzioni indicate dal Nostro decreto 5 marzo 1876, una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Piacenza e quattro da Noi.

Questa Commissione sarà presieduta dal prefetto della provincia ed un impiegato della prefettura compirà l'ufficio di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Il Num. **3457** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 5 marzo 1876, numero 3028 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Padova una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità di quella provincia, colle facoltà ed incumbenze stabilite dal suddetto decreto.

Art. 2. Detta Commissione sarà composta di otto commissari, due eletti dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale della città di Padova e quattro da Noi, oltre il prefetto che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della Prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Il Num. **3462** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 settembre 1876, che modifica la tassa di bollo sui contratti di Borsa

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge sui contratti di Borsa, in data 13 settembre 1876, n. 3326 (Serie 2ª), visto d'ordine Nostro dai Ministri anzidetti.

Art. 2. La detta legge andrà in vigore il 1° gennaio 1877.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

MAIORANA-CALATABIANO.

Regolamento *per l'applicazione della legge sui contratti di Borsa.*

Art. 1. L'Amministrazione finanziaria porrà in vendita presso gli uffizi del Bollo straordinario e, nei luoghi dove quelli non esistono, presso gli uffizi del Registro incaricati del Bollo, i foglietti bollati che debbono essere adoperati pei contratti indicati nella legge 13 settembre 1876, n. 3326 (Serie 2ª).

La vendita dei foglietti potrà farsi anche per mezzo dei distributori secondari di carta bollata.

Art. 2. I foglietti avranno forma rettangolare e saranno larghi centimetri diciannove ed alti centimetri quindici, ed ogni foglietto sarà diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore.

Nei foglietti destinati ai contratti stipulati direttamente, la punteggiatura sarà collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino eguali.

Quelli destinati ai contratti stipulati col ministero di agenti di cambio saranno divisi dalla punteggiatura in modo che una parte abbia dimensioni alquanto maggiori dell'altra.

I foglietti saranno di carta filigranata, e vi sarà impresso con tinta chiara un disegno che si estenderà alle due parti, in modo che su ciascuna di esse apparisca l'indicazione delle seguenti cifre:

Pei foglietti destinati ai contratti a termine stipulati direttamente . . . . L. 2 00

Pei foglietti destinati ai contratti a contanti stipulati direttamente . . . . » 00 50

Pei foglietti destinati ai contratti a termine stipulati col ministero di pubblici mediatori . . . . » 1 00

Pei foglietti destinati ai contratti a contanti stipulati col ministero di pubblici mediatori . . . . » 00 25

Nei foglietti pei contratti stipulati direttamente, una delle parti di cui si compongono porterà impressa la lettera *V*, e sarà quella destinata al compratore, mentre l'altra, che deve restare al venditore, porterà impressa la lettera *C*.

Nei foglietti pei contratti stipulati col ministero dei pubblici mediatori, la parte maggiore porterà impressa la parola: ***Madre***, e dovrà rimanere presso l'agente di cambio, mentre sulla minore che dovrà essere consegnata alla parte contraente, si leggerà la parola: ***Figlia***.

Saranno stampate a tergo di ciascuna delle due parti di ogni foglietto le parole seguenti: *Il presente contratto sarà eseguito secondo le leggi e i regolamenti generali e locali in vigore.*

Pure a tergo di ciascuna delle due parti di ogni foglietto sarà indicata la specie dei contratti a cui è destinato.

Art. 3. I contratti dovranno essere scritti a penna in entrambe le parti dei foglietti, con la indicazione della loro data, senza al-

terazioni e senza cancellature che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere.

I contratti fatti coll'intervento di pubblico mediatore dovranno essere sottoscritti da lui tanto nella madre quanto nella figlia.

Art. 4. I sindacati dei pubblici mediatori dovranno mensilmente far conoscere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ed alle Intendenze di Finanza, per mezzo delle Camere di commercio, il numero dei contratti soggetti a tassa che sono stipulati col ministero dei mediatori pubblici.

Le Camere di commercio, udito il parere dei sindacati dei pubblici mediatori, proporranno al Governo le disposizioni da introdursi nei regolamenti particolari delle Borse e dei mediatori pubblici per assicurare l'eseguimento del presente articolo.

Art. 5. La Camera di commercio, o l'autorità che ne fa le veci, dovrà comunicare ogni mese alle Intendenze di Finanza le dichiarazioni presentate dai pubblici mediatori in applicazione dell'articolo 52 del Codice di commercio.

Art. 6. Le contravvenzioni alla legge 13 settembre 1876, numero 3326 (Serie 2ª), ed al presente regolamento dovranno essere constatate dagli agenti finanziari mediante processo verbale, cui saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Allorquando gli atti, gli scritti o registri non potessero, per qualsiasi causa, unirsi al processo verbale, si farà risultare la cosa dallo stesso verbale.

Art. 7. I contravventori potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le pene pecuniarie, salva la facoltà di promuovere dal magistrato competente la sentenza relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta, si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato a presentare al magistrato competente, prima che sia pronunziata la sentenza, le carte relative. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 8. Ai ricevitori del Bollo straordinario e del Registro ed ai distributori secondari di carta bollata incaricati della vendita di foglietti pei contratti di Borsa sarà rispettivamente dovuto l'aggio stabilito dall'art. 10 del testo unico della legge sulle tasse di Bollo approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2128 (Serie 2ª).

Art. 9. I ricevitori del Bollo straordinario e quelli del Registro incaricati della vendita dei foglietti pei contratti di Borsa sono autorizzati a tutto il 28 febbraio 1877 a cambiare i libretti e foglietti della specie indicata nel regolamento approvato col R. decreto 6 settembre 1874, n. 2173 (Serie 2ª) con altri foglietti conformi al presente regolamento per un valore esattamente eguale.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che i libretti e foglietti da cambiarsi non portino scritto di sorta o traccia di precedente uso.

Rispetto ai libretti adoperati solo in parte è ammesso il cambio dei foglietti rimasti in bianco, purchè si trovino nelle condizioni sovra indicate.

DEPRETIS.
MAIORANA-CALATABIANO.

Il Num. 3466 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Siena, approvato con decreto Reale del 13 settembre 1874, n. 2171;

Veduto il bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il Ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Siena, modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto, e firmato di ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2. La disposizione del precedente articolo avrà esecuzione dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

RUOLO ORGANICO *del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Siena.*

		STIPENDIO Parziale	STIPENDIO Totale
Clinica medica:			
Direttore	L.	600	
Aiuto	»	1200	
			1800
Clinica chirurgica:			
Direttore	L.	600	
Aiuto	»	1200	
			1800
Gabinetto d'anatomia umana:			
Direttore	L.	500	
Settore	»	1700	
Inserviente	»	700	
			2900
Gabinetto d'anatomia patologica:			
Direttore	L.	500	
			500
Gabinetto d'anatomia comparata e zoologia:			
Direttore	L.	500	
Preparatore	»	1000	
Inserviente	»	700	
			2200
Gabinetto di chimica generale:			
Direttore	L.	500	
Preparatore	»	1000	
Inserviente	»	700	
			2200
Gabinetto di chimica farmaceutica:			
Direttore	L.	500	
Preparatore	»	1000	
Inserviente	»	700	
			2200
Gabinetto di fisica ed osservatorio meteorologico:			
Direttore	L.	500	
Preparatore meccanico	»	1000	
Incaricato delle osservazioni meteorologiche		200	
Inserviente	»	700	
			2400

Gabinetto di fisiologia:

Direttore	L.	500	
Aiuto	»	1200	
Inserviente	»	700	
		——	2400

Orto botanico:

Direttore	L.	500	
Giardiniere	»	1000	
Sottogiardiniere	»	700	
		——	2200
	TOTALE . . . L.		20,600

Roma, addì 3 ottobre 1876.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con RR. decreti del 3 ottobre 1876:

Ardizzone Antonino, sostituito procuratore del Re applicato al tribunale di Palermo colle funzioni di giudice, è collocato a riposo a sua domanda dal 1° ottobre 1876, ai termini dell'articolo 3° della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed è ammesso a liquidare la indennità di cui all'art. 22 della legge stessa;

Allavena Stefano, giudice del tribunale civile e correzionale di Messina, è collocato a riposo in seguito a sua domanda dal 16 settembre 1876, ai termini dell'art. 1°, lettera *A* della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

MINISTERO DELL'INTERNO

Le Società delle Ferrovie dell'Alta Italia, Romane, Meridionali e Sarde, le Società di navigazione Florio e Trinacria di Palermo, Peirano e Rubattino di Genova, hanno consentito di ridurre del 75 per cento i prezzi della tariffa ordinaria per gli elettori che, avendo residenza abituale in un comune diverso da quello del loro domicilio politico, intendano recarsi in quest'ultimo ogni qualvolta si debba procedere all'elezione del deputato al Parlamento.

Per godere di tale riduzione gli elettori dovranno attenersi alle norme che più innanzi si riferiscono.

Le dichiarazioni prescritte in queste norme si rilascieranno dai sindaci anche agli impiegati ai quali in passato erano rilasciate dai capi d'ufficio.

I comuni possono acquistare le formule di tali dichiarazioni presso la Prefettura della rispettiva provincia, a cui la tipografia editrice della *Gazzetta Ufficiale* ne spedisce oggi buon numero di esemplari.

Norme pei viaggi degli Elettori politici.

Agli elettori politici che avendo residenza abituale in un comune diverso da quello del loro domicilio politico, intendono recarsi al proprio Collegio elettorale per la elezione del deputato al Parlamento, le Amministrazioni delle Ferrovie dell'Alta Italia, Romane, Meridionali e Sarde accordano il 75 per 0[0 di ribasso ai prezzi ordinari dei biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe sulle rispettive linee ferroviarie e sui piroscafi dei laghi di Garda e Maggiore, sia per l'andata che per il ritorno dalla votazione di primo scrutinio e di ballottaggio, tanto per le convocazioni generali, quanto per le successive.

Gli elettori possono viaggiare col prezzo ridotto nei quattro giorni che precedono la votazione per andare al Collegio; nei quattro giorni che la seguono per tornarne; e nel giorno stesso in cui ha luogo la votazione.

Per gli elettori provenienti dalle isole o diretti alle medesime il termine per fruire del ribasso è maggiore di un giorno. Sia nell'andata che nel ritorno la riduzione è concessa pel tratto ferroviario che corre fra il luogo in cui l'elettore ha dimora stabile e quello della sezione del Collegio in cui egli si reca a votare.

Qualora nelle dette località non esista stazione, la riduzione si intende concessa da e per le stazioni più prossime.

Per ottenere la riduzione nel viaggio di andata gli elettori renderanno ostensibile l'attestato municipale d'iscrizione sulle liste elettorali politiche e presenteranno alle stazioni di partenza una dichiarazione conforme al modello *A* rilasciata e firmata dal sindaco del comune in cui abitualmente risiedono.

Compiuta la votazione gli elettori otterranno la riduzione pel viaggio di ritorno alla loro residenza rendendo ostensibile nuovamente l'attestato d'iscrizione e presentando alle stazioni di partenza una dichiarazione conforme al modello *B*, rilasciata dal sindaco del comune in cui sono elettori.

L'elettore non potrà godere della riduzione che per una sola corsa d'andata ed una sola di ritorno per ogni votazione.

Le dichiarazioni *A* e *B* saranno riempite per cura di chi le rilascia, in guisa che chiara ne risulti l'iscrizione nelle liste elettorali e la causa del viaggio.

A garanzia delle Amministrazioni ferroviarie l'elettore porrà la sua firma sulle dichiarazioni nell'atto in cui le riceve e dinanzi a chi le rilascia.

Il trasporto degli elettori che dovessero transitare sopra linee appartenenti ad Amministrazioni diverse, o percorrere linee staccate, avrà luogo mediante altrettanti biglietti separati, quante sono le Amministrazioni o le linee: i biglietti saranno acquistati nelle stazioni di transito o in quelle che sono testa di linee. A tale effetto gli scontrini annessi alle dichiarazioni, siccome quelli che debbono servire per ottenere i biglietti occorrenti, saranno egualmente riempiti all'atto dell'emissione.

Il numero degli scontrini riempiti corrisponderà quindi a quello delle Amministrazioni diverse e delle linee staccate, ed ogni scontrino indicherà il tratto preciso da percorrere dall'elettore sulle linee di ogni singola Amministrazione o linea. Anche per il percorso sui laghi Maggiore e di Garda occorrerà la compilazione di uno scontrino separato.

I percorsi pei quali devonsi compilare separati scontrini sono i seguenti:

Linee dell'Alta Italia;
Linee delle Romane;
Linee delle Meridionali, compresi i tronchi delle Calabrie;
Linea Siciliana, distintamente per i tronchi Palermo-Porto Empedocle, Messina-Siracusa, Catania-Licata;
Lago Maggiore;
Lago di Garda.

Gli scontrini non utilizzati per i percorsi ferroviari o lacuali saranno annullati al momento del rilascio delle dichiarazioni, lasciandoli però uniti alle medesime.

La dichiarazione e i biglietti a prezzo ridotto sono personali: perciò alle persone che, senza averne diritto, ne fossero portatrici, saranno applicate le penalità stabilite per i detentori abusivi di biglietti di andata e ritorno.

Eccetto che nelle stazioni di transito dalle linee di un'Amministrazione a quelle di un'altra, dove, come sopra è detto, occorre la rinnovazione dei biglietti, l'elettore non potrà fermarsi in altre stazioni intermedie. Ogni fermata toglie valore al biglietto e fa

perdere il diritto alla riduzione del prezzo per il tratto successivo di viaggio così di andata, come di ritorno.

Gli elettori potranno viaggiare su tutti i treni, meno quelli composti esclusivamente di vetture di 1ª classe. Gli elettori muniti di biglietti di 3ª classe non potranno viaggiare nei treni diretti, ancorchè questi treni avessero vetture di tale classe.

L'elettore che durante la corsa volesse passare ad una classe superiore a quella segnata sul biglietto, pagherà la differenza fra il prezzo ordinario della classe occupata e quello della classe che vuole occupare.

È fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo di giungere a destinazione nelle ore antimeridiane del giorno fissato per la votazione.

Mancando gli elettori ad una delle formalità e norme predette, ovvero notandosi cancellature o raschiature nei certificati d'iscrizione o nelle dichiarazioni e scontrini, cesserà ogni diritto alla riduzione di prezzo, salva sempre l'azione di legge contro i falsificatori.

Qualora l'elezione non avvenga nel primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono trattenersi nel Collegio elettorale per far ritorno poi al luogo di abituale loro residenza nel giorno della stessa votazione di ballottaggio, o nei quattro o cinque giorni successivi, come fu detto più sopra. In questo caso gli elettori faranno uso della dichiarazione *B*, compilata secondo le norme dianzi indicate, presentando nuovamente l'attestato d'iscrizione.

Tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno dalla votazione l'elettore è tenuto a seguire la via più breve: quindi in conformità alla medesima dovranno essere preparati gli occorrenti scontrini.

Gli elettori che si debbono recare ad una stazione nella quale non abbiano fermata i treni diretti potranno, purchè siano provveduti di biglietti di 1ª o 2ª classe, valersi di questi treni fino alla stazione di fermata dei treni stessi più vicina a quella di destinazione segnata sul biglietto per proseguire poi alla volta di questa ultima col primo convoglio successivo.

Le dichiarazioni *A* e *B* che avranno servito per ottenere biglietti a prezzo ridotto, saranno consegnate agli agenti ferroviari al termine del rispettivo viaggio di andata o ritorno.

AVVISO

Le Società esercenti le strade ferrate dell'Alta Italia, Romane e Meridionali hanno disposto che gl'impiegati, i quali si trovano in congedo e vi si fermano per esercitare il diritto elettorale, possano nel ritorno approfittare della riduzione concessa pel viaggio in ferrovia agli elettori politici.

(*Si pregano i giornali di riprodurre questo avviso*).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Per le considerazioni medesime, che consigliarono nei semestri precedenti l'anticipato pagamento nel Regno delle cedole al portatore del consolidato 5 per 100, il signor Ministro ha disposto che il pagamento nello Stato delle cedole del detto consolidato pel semestre scadente al 1° gennaio 1877 abbia luogo a cominciare dal giorno 6 del prossimo venturo mese di novembre.

Roma, 26 ottobre 1876.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 32714 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 170, al nome di Ruggeri *Maddalena* fu Pietro, minore sotto l'amministrazione della tutrice ava materna Luigia Crespi vedova Fumagalli, domiciliata in Gombito, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ruggeri *Maria Maddalena* fu Pietro, minore rappresentata come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 2 novembre 1876.

Per il Direttore Generale
G. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° corrente in Modigliana, provincia di Firenze, e in Piedimonte Etneo, provincia di Catania, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Firenze, li 2 novembre 1876.

CONSIGLIO DI VIGILANZA

DEL R. EDUCANDATO FEMMINILE MARIA ADELAIDE DI PALERMO.

Avviso di concorso.

Essendo vacante nel Reale Educandato Maria Adelaide in Palermo due mezzi posti gratuiti, s'invitano gli aspiranti ai medesimi a presentare le loro domande al Consiglio di vigilanza dell'Educandato stesso in Palermo, sino al giorno 30 novembre p. v.

Le condizioni di ammessione e di permanenza nell'Educandato risultano dagli articoli del relativo regolamento organico approvato con Reale decreto del 12 febbraio dell'anno 1863, che qui si trascrivono:

Art. 47. I mezzi posti gratuiti saranno conferiti dal Governo, sulla proposta del Consiglio di vigilanza, alle fanciulle appartenenti a civili famiglie, i di cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato, o colle opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'Amministrazione e nell'insegnamento pubblico.

Art. 50. La retta o pensione annua per ora è di lire 600, pagabili in rate trimestrali anticipate.

Art. 51. Dovranno le alunne essere abbigliate a proprie spese coll'abito che al presente si usa nello stabilimento, e portare con esse il corredo necessario alla persona, in biancheria, vesti e calzamenti. L'indicato abito deve essere uguale per tutte, sì pel colore che per le qualità, variandolo secondo le stagioni. Per le conservazioni delle vesti e biancheria pagheranno inoltre le alunne lire 100 annue anticipate, oltre le spese di bucato, stiratura e simili.

Art. 52. Non sono ammesse nello stabilimento prima degli anni 7, nè più tardi dei 12. Le ammesse possono rimanervi sino all'età di anni 18.

Art. 53. Le domande di ammissione possono essere indirizzate al detto Consiglio accompagnate:

1° Dalla fede di nascita;

2° Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° Dalle carte provanti la condizione del padre;

4° Dall'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci allo adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 50 e 51.

Art. 54. Il Consiglio propone all'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione le alunne da ammettersi a posto gratuito.

Art. 55. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere eguale trattamento.

Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno. Ma per gl'insegnanti è dato un mese di vacanza, durante il quale, a richiesta dei parenti, potranno le alunne recarsi alle famiglie loro per uno spazio non maggiore di giorni venti.

Il tempo passato in famiglia non è diffalcato dalla retta, o pensione.

Palermo, ottobre 1876.

Il Presidente del Consiglio di vigilanza
Comm. G. Vanneschi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Contemporary Review* di Londra pubblica un articolo di Gladstone sulla politica della Russia nel Turkestan. Gladstone dice che l'organizzazione della Russia non sembra assicurare un sindacato effettivo sulle sue remote provincie, e che le aspirazioni della Russia sono essenzialmente buone, ma il loro effetto dubbio.

Gladstone mette in rilievo che la schiavitù fu dovunque abolita in Russia, e combatte quindi i timori che la Russia voglia estendere i suoi possedimenti. Gladstone non sa comprendere perchè l'Afganistan o Herat non debba separare l'Asia russa dall'Asia indiana per un tempo illimitato. Nel caso d'una guerra coll'Inghilterra le forze della Russia sarebbero superiori od almeno pari a quelle d'Inghilterra. Gladstone nega finalmente che il procedere della Russia nel Turkestan sia inumano.

Sulla cospirazione scoperta a Costantinopoli, e di cui si ebbe qualche cenno per telegrafo, la *Politische Correspondenz* di Vienna ha ricevuto da Costantinopoli i seguenti particolari:

" Lo scopo della cospirazione era quello di rovesciare l'attuale governo, di destituire il sultano Abdul-Hamid, di proclamare in sua vece Jussuf-Izzedin-effendi e di richiamare l'ex-granvisir Mahmud-Nedim-pascià. I cospiratori contavano su di una sollevazione della popolazione maomettana coll'aiuto degli *hodgias* e dei fanatici *softas*. Non mancavano pretesti ai cospiratori per giustificare l'insurrezione; l'accusa principale era che le riforme ed i privilegi che dovevano concedersi ai cristiani erano contrari alla legge santa dello *Cheri* ed umilianti per la popolazione musulmana.

" I cospiratori in numero di 300 circa che furono arrestati fanno rivelazioni circa ai loro complici, epperò si procede ad altri arresti. Gli arresti si effettuano di pieno giorno, e la popolazione non si commuove affatto nel veder passare gli arrestati. La congiura aveva quattro capi, cioè due capi degli *ulemas*, Cherif-effendi e Muhi-Edin-effendi, e due funzionari civili, Riaz-pascià e Riza-bey. Cherif-effendi era stato proposto, prima della caduta di Mahmud-pascià, al posto di Scheik-ul-Islam. Egli e Muhi-Eddin erano precettori del principe Jussuf-Izzedin. Riaz-pascià ha una fortuna colossale. Riza-bey era, fino alla caduta di Mahmud, direttore degli archivi della Porta e membro del gran Consiglio esecutivo. Dopo la caduta di Mahmud, egli e Riaz-pascià erano stati posti in disponibilità. Anche Kiamil-bey, ulema, è fortemente compromesso. Gli altri congiurati sono persone di minor conto; quasi tutti sono softa. Vi sono però implicati anche alcuni impiegati civili, ed ufficiali dell'esercito e della marina. I quattro capi della congiura furono già esiliati in diverse località lontane. Gli altri, dopo un interrogatorio, saranno trasportati in varie fortezze. Ogni pericolo è ora cessato ed il governo è assolutamente arbitro della situazione. "

Scrivono per telegrafo da Pest ai giornali di Vienna che il Parlamento ungherese si riunirà l'11 corrente. Pare essere intenzione dei deputati ungheresi, di quelli particolarmente dell'opposizione, d'interpellare il governo, non appena sarà radunata la Camera, sulla questione orientale.

L'*Osservatore Triestino* reca dalle Indie:

Il movimento maomettano nelle Indie in favore della Turchia va crescendo. Gli abitanti mussulmani di Bombay tennero un *meeting*, nel quale fu presa la risoluzione di redigere una petizione alla regina, per pregarla di difendere l'impero turco. Si aprirono pure delle sottoscrizioni per raccogliere denaro a favore dell'armata turca. In pari tempo il vescovo di Bombay tenne in pubblico una predica, nella quale biasimò fortemente la politica del signor Disraeli, accusandolo di scherzare in argomento di tale importanza, mentre i cristiani vengono massacrati nella Bulgaria.

Un foglio delle Indie spiega la necessità per l'Inghilterra di occupare Costantinopoli, e di assumere la responsabilità relativamente alla condotta dei turchi. Intanto il governo inglese rivolge la sua attenzione al golfo arabico ed alla penisola arabica. Pare che sotto i suoi auspicii il Nizam di Hyderabad si occupi a formare un forte Stato indo-arabico nella parte S. O. dell'Arabia.

Ai presidenti delle sinistre della Camera ed al presidente della Commissione che esaminò la proposta Gatineau, il signor Dufaure dichiarò: che in massima egli è partigiano della cessazione dei processi della Comune e che ammette che dopo cinque anni si debba ormai, per uno scopo eminentemente politico, ridonare la tranquillità a quella parte della popolazione la quale, vittima di funesti eccessi, aveva preso parte ai moti del 1871. Ma soggiunse di credere difficile, se non impossibile, di giungere a questo scopo per via legislativa.

Nullameno il signor Dufaure lasciò trasparire la lusinga di potersi accordare colla Commissione.

Disse poi che al momento voluto il governo dimostrerà di avere in questa materia soddisfatte le sue promesse, posciachè, dall'epoca in cui venne pubblicata la nota lettera del presidente, altri processi non furono aperti se non se allo scopo di purgare cittadini contumaci. Aggiunse di credere che la proposta Gatineau non sia stata ispirata da alcun sentimento di diffidenza.

Il signor Dufaure promise di occupare subito il Consiglio dei ministri a proposito di questa faccenda, e di comunicarne la risposta agli uffici delle sinistre.

La Commissione francese del bilancio ha continuato l'esame del progetto di riforma delle imposte dirette presentato dal signor Gambetta.

Il signor Gambetta si è adoperato a combattere gli argo-

menti presentati in una precedente seduta dal ministro delle finanze. Egli si è particolarmente sforzato di dimostrare che la conversione della rendita sarebbe più pregiudizievole agli interessi dei creditori dello Stato di quel che lo possa essere l'imposta sull'entrata applicata anche alla rendita come ad ogni altra entrata senza distinzione. La rendita tre per cento sarebbe risparmiata dalla conversione e tuttavia essa non conta che quindici tagli, intanto che la rendita cinque per cento ne sarebbe colpita mentre che si trova ripartita in tre mila tagli, il che vuol significare che essa si trova fra mano di una quantità molto più considerevole di piccoli portatori.

Il signor Germain sostenne che la imposta sulla rendita sarebbe ingiusta nel senso che essa colpirebbe indirettamente tutti i portatori, mentre in Inghilterra l'*income-tax* risparmia le entrate al disotto di un *minimum* determinato. La conversione è giusta, perchè un debitore ha sempre il diritto di liberarsi dal suo creditore. L'imposta non sarebbe altrettanto giusta, secondo il signor Germain, perchè implicherebbe la conseguenza di diminuire l'interesse che lo Stato si è impegnato di dare al suo creditore, senza offrire al medesimo il rimborso del capitale prestato.

Dall'onorevole Gambetta fu risposto che nel suo progetto non si trattava di colpire la rendita con una imposta speciale, ma unicamente di istituire una imposta mobiliare comprensiva di tutti i redditi senza distinzione. La sola differenza fra il suo progetto e quel che avviene in Inghilterra consiste in questo, che effettivamente, quanto ai redditi mobiliari, esso non fissa alcun *minimum*.

Dopo una discussione sulla posizione della questione, i due primi articoli del progetto Gambetta furono adottati.

Il terzo articolo concerne la soppressione della tassa sulle porte e finestre. Il signor Mathieu-Bodet ha oppugnato questa soppressione. Il signor Wilson ha proposto di sostituirvi altre forme di tributi divisi fra i proprietari, i commercianti ed industriali, e gli altri locatari. La quale proposta del signor Wilson, dopo una discussione cui presero parte vari oratori, fu approvata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Buenos-Ayres, 26 (ritardato). — È arrivato il postale *Nord America*, della Società Lavarello.

Pietroburgo, 2. — Il *Monitore*, in una edizione straordinaria di questa sera, pubblica un telegramma del generale Ignatieff, il quale annunzia che la Porta si dichiarò pronta ad accettare l'armistizio di due mesi, incominciando dal 1° novembre, ed ordinò ai comandanti delle truppe turche di cessare immediatamente le ostilità su tutto il teatro della guerra.

Colonia, 2. — La *Gazzetta di Colonia* ha da Parigi in data del 2: Lunedì sera la Porta decise di accettare l'armistizio di due mesi. Nella notte di martedì il console russo a Belgrado ricevette da Ignatieff l'ordine di domandare se la Serbia vi aderiva. La Serbia si dichiarò pronta a firmarlo. Ieri la Porta ricevette la risposta, quindi il Sultano riunì dopo mezzodì il Consiglio dei ministri e firmò alle ore 4 il decreto relativo all'armistizio.

Parigi, 3. — Notizie particolari non confermano le difficoltà che, in occasione dell'armistizio, sono previste dal *Daily Telegraph*, il quale teme che la Russia esiga lo sgombero totale della Serbia e lascia trasparire qualche incertezza circa alle esigenze ulteriori della Russia.

Lo czar partirà domenica da Livadia e arriverà domenica seguente a Pietroburgo.

Costantinopoli, 2. — Attualmente si sta trattando per porsi d'accordo circa alle basi della linea di demarcazione da stabilirsi dagli ufficiali stranieri.

Credesi nella prossima riunione di una conferenza.

Il ministro d'Italia presentò il 1° corrente le sue credenziali.

Viddino, 3. — I turchi presero ieri d'assalto le alture occupate dai serbi verso Krusevatz, si fecero strada in mezzo alle linee serbe e s'impadronirono di 10 cannoni. Le comunicazioni dei serbi con Krusevatz sono rotte. I turchi si avanzano.

Belgrado, 2. — Ristic dichiarò ieri ufficialmente all'agente russo che il governo serbo accetta l'armistizio proposto.

Il comandante serbo ricevette l'ordine di inviare un parlamentario presso il comandante turco per intendersi circa la cessazione delle ostilità.

Cairo, 3. — Il progetto elaborato da Goschen e Joubert fu consegnato al Kedivè.

Esso riduce il debito a 59 milioni colla separazione della *Daira* e l'appalto delle ferrovie; mantiene integralmente le condizioni originarie dei tre piccoli prestiti, ma li ammortizza all'80; riduce i cuponi dei 59 milioni al 6 per cento fino al 1885. Nel 1885 il debito è ridotto a 34 milioni coll'interesse del 7 per cento. Il progetto raccomanda alcune garanzie, e due gerenti, uno inglese e uno francese, presso il ministero delle finanze, ma indipendenti dal ministro, i quali nominino i ricevitori generali in tutto il paese.

Belgrado, 3. — Il principe Milano è ritornato dal teatro della guerra.

Vienna, 3. — Il ministro delle finanze disse al Comitato della Camera, il quale discute le nuove imposte, che era autorizzato dall'imperatore a dichiarare che nè l'imperatore, nè i membri della famiglia imperiale pretendono l'esenzione delle imposte riguardo alla loro fortuna privata.

Costantinopoli, 3. — Oggi gli ambasciatori si sono riuniti presso sir Elliot per regolare la quistione relativa alla demarcazione da stabilirsi fra le parti combattenti. Si spera in un accordo.

Versailles, 3. — *Seduta della Camera.* — Décazes fece l'annunziata dichiarazione e disse: « La nostra politica negli affari esteri ci è comandata da un interesse supremo, di cui troviamo dappertutto una luminosa manifestazione. La pace è il primo ed il più essenziale dei nostri bisogni. Noi siamo rimasti invariabilmente fedeli a questa convinzione. La pace permette alla Francia di consacrarsi alla riorganizzazione interna e di riparare ai recenti disastri. La pace è pure l'aspirazione ponderata e libera della nazione francese e possiamo constatare che, mentre una parte dell'Europa era in preda ad una inquietudine, il cui contraccolpo si fece sentire dappertutto, il nostro governo ha potuto fare appello alle lotte feconde dell'industria e del commercio.

« Tuttavia volendo che il riposo, di cui la Francia vuole godere, si estenda a tutta l'Europa, abbiamo appoggiato gli sforzi per ristabilire la pace colà ove è colpita e proteggerla ove è minacciata. Nessuna incertezza ha potuto sorgere sulla sincerità dei nostri sentimenti pacifici e sulla nostra risoluzione di restare estranei a conflitti, dei quali noi avremmo dovuto temere se avessimo avuto meno fiducia nella saggezza dei governi. Ma noi avremmo tradito le vostre intenzioni se non avessimo colto tutte le occasioni per perorare in favore della giusta causa dei cristiani in Oriente. L'armistizio è la prima tappa nella via della pacificazione e il primo successo della politica di conciliazione. Appena le circostanze lo permetteranno, il governo vi presenterà la corrispondenza diplomatica.

« Voi vi troverete la prova che il governo della Repubblica prese un posto stimato nel concerto europeo e tenne sempre un linguaggio conforme alla dignità e agli interessi del paese, riser-

vandosi nello stesso tempo per l'avvenire una piena libertà. Se, contro la nostra aspettativa, sorgessero delle complicazioni, voi potete essere certi che noi non rinunzieremo mai alla neutralità che ci è imposta, e non vi domanderemo mai di compromettere l'onore e la sicurezza della Francia in una lotta, nella quale i suoi interessi essenziali non saranno impegnati. In questo modo, dopo di avere fatto tutto il possibile nella misura dei nostri sforzi, associati a quelli degli altri Gabinetti, per conservare la pace d'Europa, saremo almeno assicurati di poterla mantenere per noi stessi. »

Dufaure respinse formalmente la proposta della sinistra per la cessazione dei processi pei fatti della Comune.

Il centro sinistro propose un emendamento, il quale reca che la prescrizione sarà acquistata un mese dopo la promulgazione della legge.

Sono intavolate nuove trattative fra la sinistra ed il ministero e si spera in una transazione su questa base.

Calcutta, 2. — Il vapore *Livorno*, della Società Rubattino, è partito pel Mediterraneo.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Nella rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche di Roma, pubblicata per cura della Direzione di statistica comunale, leggiamo che nella settimana trascorsa dal 9 al 15 ottobre 1876, sopra una popolazione di 262,428 abitanti, si ebbero 22 emigrazioni, 122 immigrazioni, 42 matrimoni, 130 nascite e 130 morti.

Siccome negli ospedali morirono 68 persone, 30 delle quali non avevano residenza in Roma, e siccome fra i 100 morti a domicilio 6 erano di passaggio nel comune, se dalla cifra totale si detraggono i 36 non residenti, rimangono 94 defunti che corrispondono alla media annua di 18,6 sopra ogni 1000 abitanti della popolazione stabile.

Nella corrispondente settimana del 1875 in Roma vi erano stati 46 matrimoni, 170 nascite e 189 morti.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio astronomico sul Campidoglio (all'altezza di metri 63,43 sul livello del mare) resulta che, dal 9 al 15 ottobre, la temperatura massima fu di 27,9 e di 12,0 la temperatura minima.

Stanza dei Corpi al 1° novembre 1876. — *Reggimenti di fanteria:*

1° Granatieri: 1° batt. a Frosinone, 2° e 3° e dep. a Velletri.
2° Granatieri: 1° batt. a Civita Castellana, 2° e 3° e deposito a Viterbo.
1° Fanteria a Padova, deposito a Padova.
2° Fanteria a Padova, deposito a Padova.
3° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Reggio Calabria, 3° a Monteleone.
4° Fanteria ad Alessandria, deposito ad Alessandria.
5° Fanteria a Torino, deposito a Torino.
6° Fanteria a Torino, deposito a Torino.
7° Fanteria a Milano, deposito a Milano.
8° Fanteria a Milano, deposito a Milano.
9° Fanteria: 1° batt. e deposito a Forlì, 2° e 3° a Bologna.
10° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Ravenna, 2° a Lugo.
11° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Genova, 2° a Savona.
12° Fanteria a Firenze, deposito a Firenze.
13° Fanteria a Verona, deposito a Verona.
14° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Verona, 2° a Vicenza.
15° Fanteria ad Ancona, deposito ad Ancona.
16° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Fano, 2° a Pesaro.
17° Fanteria: 1° batt. a Trani, 2° a Lucera, 3° e dep. a Foggia.
18° Fanteria: 1° batt. a Campobasso, 2° e deposito a Foggia, 3° a Isernia.
19° Fanteria: 1° batt. a Mazara, 2° e 3° e deposito a Trapani.
20° Fanteria: 1° batt. a Castrovillari, 2° e 3° e dep. a Nocera.
21° Fanteria: 1° batt. a Bergamo, 2° e 3° e deposito a Brescia.
22° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Peschiera, 2° a Legnago.
23° Fanteria a Palermo, deposito a Palermo.
24° Fanteria a Palermo, deposito a Palermo.
25° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Napoli, 2° a Pozzuoli.
26° Fanteria a Napoli, deposito a Napoli.
27° Fanteria a Firenze, deposito a Firenze.
28° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Siena, 2° a Baronissi.
29° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Cuneo, 2° a Fossano.
30° Fanteria a Ivrea, deposito a Ivrea.
31° Fanteria: 1° batt. a Solmona, 2° e 3° e deposito ad Aquila.
32° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Chieti, 3° a Pescara.
33° Fanteria a Firenze, deposito a Firenze.
34° Fanteria a Verona, deposito a Verona.
35° Fanteria a Napoli, deposito a Napoli.
36° Fanteria a Piacenza, deposito a Piacenza.
37° Fanteria: 1° batt. a Narni, 2° e 3° e deposito a Spoleto.
38° Fanteria: 1° batt. a Portici, 2° e 3° e deposito a Napoli.
39° Fanteria: 1° batt. a Scafati, 2° a Sala Consilina, 3° e deposito a Nocera.
40° Fanteria a Roma, deposito a Roma.
41° Fanteria a Vercelli, deposito a Vercelli.
42° Fanteria a Novara, deposito a Novara.
43° Fanteria: 1° e 2° batt. e dep. a Parma, 3° a Castelfranco.
44° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Parma, 2° ad Imola.
45° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Bologna, 3° a Termini.
46° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Bologna, 2° a Canicattì.
47° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Milano, 3° a Mistretta.
48° Fanteria a Messina, e deposito a Messina.
49° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Siracusa, 2° a Noto.
50° Fanteria: 1° batt. e deposito a Catania, 2° a Nicosia e 3° a Mistretta.
51° Fanteria a Roma, deposito a Roma.
52° Fanteria a Perugia, deposito a Perugia.
53° Fanteria a Genova, deposito a Genova.
54° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Genova, 2° ad Oneglia.
55° Fanteria: 1° batt. ad Avellino, 2° e 3° e deposito a Capua.
56° Fanteria a Caserta, deposito a Caserta.
57° Fanteria: 1° e 2° batt. e dep. a Livorno, 3° a Portoferraio.
58° Fanteria a Roma, deposito a Roma.
59° Fanteria: 1° e 2° batt. e dep. a Civitavecchia, 3° a Sassari.
60° Fanteria a Mantova, deposito a Mantova.
61° Fanteria: 1° batt. e deposito a Cremona, 2° a Bivona, 3° a Pizzighettone.
62° Fanteria a Roma, deposito a Roma.
63° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Girgenti, 3° a Sciacca.
64° Fanteria: 1° e 3° batt. e dep. a Reggio Emilia, 2° a Ferrara.
65° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Livorno, 3° a Cefalù.
66° Fanteria a Modena, deposito a Modena.
67° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Salerno, 2° a Potenza.
68° Fanteria: 1° e 3° batt. a Rossano, 2° e deposito a Salerno.
69° Fanteria: 1° batt. a Piazza Armerina, 2° e 3° e deposito a Caltanissetta.
70° Fanteria a Gaeta, deposito a Gaeta.
71° Fanteria a Venezia, deposito a Venezia.
72° Fanteria: 1° batt. a Palmanova, 2° e deposito ad Udine, 3° a Venezia.
73° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Piacenza, 2° a Pavia.
74° Fanteria ad Alessandria, deposito ad Alessandria.

75° Fanteria: 1° e 3° batt. e deposito a Milano, 2° a Cotrone.
76° Fanteria: 1° batt. a Nuoro, 2° e 3° e deposito a Cagliari.
77° Fanteria: 1° e 2° batt. e deposito a Lecce, 3° a Brindisi.
78° Fanteria a Bari, deposito a Bari.
1° Battaglione d'istruzione a Maddaloni.
2° Battaglione d'istruzione ad Asti.
3° Battaglione d'istruzione a Senigallia.

Bersaglieri — Comando, deposito e sede: 1° regg. a Torino, 2° a Roma, 3° ad Ascoli, 4° a Livorno, 5° a Napoli, 6° a Treviso, 7° a Verona, 8° a Milano, 9° a Rimini, 10° a Palermo.

Artiglieria — Stato maggiore: 1° regg. a Fuligno, 2° a Capua, 3° a Bologna, 4° a Piacenza, 5° a Venaria R., 6° a Vigevano, 7° a Pisa, 8° a Verona, 9° a Pavia, 10° a Caserta, 11° a Gaeta, 12° ad Ancona, 13° a Mantova, 14° a Genova.

Cavalleria — Comando e stato maggiore: 1° reggim. (Nizza) a Napoli, 2° (Piemonte Reale) a Caserta, 3° (Savoia) ad Udine, 4° (Genova) a Vercelli, 5° (Novara) a Saluzzo, 6° (Aosta) a Vicenza, 7° (Milano) a Parma, 8° (Montebello) a Terni, 9° (Firenze) a Milano, 10° (Vittorio Em) a Voghera, 11° (Foggia) a Torino, 12° (Saluzzo) a Roma, 13° (Monferrato) a Padova, 14° (Alessandria) a Lucca, 15° (Lodi) a Savigliano, 16° (Lucca) a Sa Maria, 17° (Caserta) a Lodi, 18° (Piacenza) a Verona, 19° (Guide) a Brescia, 20° (Roma) a Milano.

Genio — Comando e stato maggiore: 1° regg. a Pavia, 2° a Casale.

Battaglioni alpini — 1° batt. a Fossano, 2° a Mondovì, 3° a Susa, 4° a Chivasso, 5° a Varese, 6° a Verona, 7° a Conegliano.

Compagnie operai e veterani d'artiglieria e da costa — 1a comp. maestranza a Torino, 2a id. a Napoli, 3a artifizieri a Torino, 4a id. a Capua, 5a armaiuoli a Torino, 6a da costa al Campo S. Maurizio, veterani a Torino.

Un archeologo inglese. — A successore del testè defunto Giorgio Smith nella carica di assistente al Museo britannico per l'Assiria, il governo inglese nominò Ormondo Rassan, nativo di Mossoul, ed associato nel 1845 alle ricerche del Layard nelle scoperte di Ninive. Fece tre viaggi colà, le prime due volte col medesimo, la terza solo, e scoprì molti monumenti che danno luce alla storia assira. Inviato più tardi dalla regina Vittoria presso il re Teodoro d'Abissinia a reclamare la liberazione del console inglese Cameron, fu incarcerato per ordine di quel re, che non conosce guari le forme del diritto internazionale e le guarentigie dei rappresentanti degli Stati.

I numeri arabici. — Sino ad ora si era creduto che l'introduzione dei numeri arabici in Europa datasse dal 1355, e quale esempio di tale introduzione viene citato un manoscritto del Petrarca che porta la data del 1355. Un erudito inglese, il signor Axon, ha dichiarato avere scoperto che l'introduzione dei numeri arabici in Europa era di gran lunga più antica che non si credesse, ed a provare la sua asserzione presentò un *trattato* sull'*Astrolabio* che trovasi nella biblioteca di Cambridge di data anteriore a quella del manoscritto di Petrarca.

Decesso. — Il primo ottobre decorso, a San Francisco in California, moriva il celebre filantropo Giacomo Sick, il quale, mentre viveva, aveva ceduto ad istituti di beneficenza ed alle scienze la sua fortuna, che calcolavasi di 30 milioni. Aveva 80 anni, ed era paralitico da gran tempo. Ai suoi funerali accorse tutta la popolazione di San Francisco, rendendo omaggio alle virtù insigni di quell'uomo così liberale.

L'istruzione pubblica in Ispagna. — Secondo una statistica pubblicata di recente, in Ispagna, al 31 dicembre 1870, vi erano 22,711 scuole pubbliche di ogni grado, di cui 16,338 per i ragazzi e 6676 per le fanciulle. Mancano 5224 scuole per raggiungere il numero voluto dalla legge. Il numero delle scuole primarie è di 5406 con 1,200,720 allievi, di cui 754,130 maschi e 444,610 ragazze. Le scuole private aveano 209,736 allievi. La Spagna aveva 11,143 maestri e 2365 maestre municipali, e 4080 maestri e maestre private.

Consumo del cotone in America. — Da un articolo del *Sole* desumiamo che il consumo del cotone in America giunse a balle 930,736 nel 1870 ed a balle 1,242,080 nel 1875, assorbite da ottocento settantacinque stabilimenti di diversa importanza ripartiti fra i diversi Stati, come appare da questa tabella:

Stati del Nord	Filat.	Fusi	Cons. in balle
Maine	27	633,914	72,421
New Hampshire	36	815,709	123,535
Yermout	10	46,344	5,513
Massachussets	206	3,775,634	450,204
Rhode Islands	129	1,438,479	132,348
Connecticut	108	889,784	98,004
New-York	60	615,205	61,365
New Jersey	22	178,928	21,798
Pennsylvanie	60	451,900	68,044
Delaware	8	48,276	7,246
Maryland	20	127,352	46,052
Ohio	4	13,000	3,802
Indiana	4	22,988	7,029
Stati del Sud			
Alabama	14	58,480	14,561
Arkansas	2	1,781	285
Georgia	47	131,340	50,214
Kentucky	3	9,514	5,216
Luigiana	3	2,260	1,536
Mississipì	9	18,256	4,291
Missouri	3	19,700	6,057
N. Carolina	31	54,500	14,428
S. Carolina	18	70,282	19,945
Tennessee	40	55,384	14,443
Texas	2	5,700	2,115
Virginia	9	54,624	11,987
	875	9,539,364	1,242,080

La filatura del cotone è molto più sviluppata negli Stati del Nord che in quelli del Sud, benchè la materia prima venga quasi esclusivamente prodotta in questi ultimi. La cagione di questo fatto bisogna cercarla, oltrechè nella maggiore attività e nell'avventurosità dei capitali dei primi, nell'abbondanza dei corsi d'acqua e nella vicinanza delle miniere di carbone.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IL COMMERCIO DEL SUDAN

Continuazione e fine — Vedi il numero di ieri

In tutto l'anno 1875, non si ebbe più alcuna carovana di Quaidaï; tutti i prodotti di quella regione furono venduti a Tripoli, ove pure giunse la grande carovana annuale che vendette colà penne di struzzo per 455,000 talleri, ed avorio per 8000 lire sterline. Tutto porta quindi ragionevolmente a credere che d'ora innanzi non giungeranno più carovane dall'Ouaidaï.

Per le carovane del Darfur, si verificarono eguali soprusi, ed il loro arrivo incominciò a mancare fin dall'anno 1874, quando l'Egitto ruppe guerra a quel paese. Una grande ca-

rovana infatti, che già si approssimava all'Egitto con grandissime provviste di mercanzie, avendo appresa per via la notizia dell'apertura dell'ostilità, si disperse dirigendosi invece in Tripoli. Solo una trentina d'individui di questa carovana osarono venire fino a Siut nei primi giorni del 1875, con 230 cammelli, 150 quintali di natrone, 34 rotoli di piume e 3 quintali di tamarindi. Si fece loro pagare il 9 0[0 di diritto di dogana, senza rilasciare *raftie*; sopruso questo gravissimo a danno dei trafficanti, che più non comparvero; e pur troppo l'Egitto non può più contare molto sull'arrivo delle carovane del Darfur.

A questi inconvenienti uopo è di aggiungere quelli che derivano dall'instabilità dei decreti dell'uffizio di dazio al Cairo pel pagamento dei diritti, pel sistema delle vendite, nonchè pel modo arbitrario con cui si procede alle stime; il che fa sì che non si può prevedere quale spesa si possa fare negli acquisti, ostacolo questo che impedisce omai ai fornitori del Cairo d'avere ordini in bianco dall'Europa. E per non citare fatti lontani, mi limiterò ai più recenti, incominciando dal noto decreto del 25 marzo 1874, con cui l'uffizio di dazio del Cairo stabiliva la percezione d'un diritto del 6 0[0 su tutti i prodotti del Sudan, decreto che venne applicato il giorno stesso della sua data, senza preventiva pubblicazione e senza rilascio delle *raftie*. Tutti i negozianti protestarono in massa contro l'illegalità del decreto e contro il rifiuto della rimessione delle *raftie*, senza delle quali si sarebbero trovati costretti a pagare in Alessandria il diritto d'esportazione fissato dai trattati. Un altro grave abuso succedeva un mese dopo, allorchè il dazio ordinava a danno di parecchi, e senza sentenza od altro atto esecutivo, la vendita agli incanti delle mercanzie depositate a Bulacco, inibendo la vendita a partito privato.

Intanto le pratiche diplomatiche state introdotte pei reclami dei negozianti europei contro il decreto del 24 marzo, riuscivano a farlo annullare, ed il dazio si trovò costretto a rilasciare le *raftie* indebitamente rifiutate. Senonchè pochi mesi appresso si ritornò da capo, e l'uffizio del dazio annunziò, in data del 13 ottobre 1874, che si sarebbe percepito di bel nuovo il diritto del 6 per 0[0 sui prodotti del Sudan. Due giorni dopo uscì il decreto (15 ottobre) che fissava il diritto all'8 per 0[0, invece del 6 per 0[0; ed in ultimo, con meraviglia universale, s'incominciò ad applicare il 9 per 0[0 a cominciare dal 20 ottobre stesso. Le autorità consolari e diplomatiche furono sollecite ad informarne i singoli governi; le pratiche durarono qualche mese, e non fu che in data del 27 gennaio 1875, che il governo egiziano, puniti severamente i colpevoli di tante soverchierie, rinunziò nel modo più solenne alla percezione del diritto del 9 per 0[0, al sequestro delle mercanzie ed agli incanti arbitrari, che erano durati circa dieci mesi, nel periodo dei quali gli interessi commerciali dei privati ebbero a soffrire assai.

§ 7. — *Frodi dei trafficanti.*

Abituali sono le frodi adoperate dai trafficanti nella vendita dei prodotti del Sudan. Le accennerò man mano, secondo i vari generi di mercanzie.

Per le *penne di struzzo* sogliono i *Gellabi* tingerle in nero quando sono grigie, introducendo nei pacchi, legati con budella di bufalo, materie eterogenee per aumentarne il peso, il che fa sì che i compratori pretendono d'ordinario lo sconto d'un rotolo di peso per ogni dodici rotoli.

Gomme. I *Gellabi* mescolano la gomma di qualità primaria colla scadente, mescolandovi bene spesso anche della sabbia.

Per l'*avorio* usano essi lavare i denti col sapone, esponendoli al sole per fare loro acquistare la bianchezza ricercata dai fabbricanti.

Per la *senna* si ha l'inconveniente che ad aumentarne il peso, si lasciano ad arte nelle balle pezzi di ramo ed anche sassolini. Le balle non s'aprono e sono comperate in blocco, a rischio e pericolo dell'acquisitore.

Eguali frodi si verificano per le balle di *pelli*, che si comprano senza aprirle, e sovente se ne rinvengono delle forate, mal condizionate ed appartenenti ad animali di diverso genere.

Pei *tamarindi* la qualità del Darfùr è mischiata con quella del Kordofan, con gomma e sabbia.

§ 8. *Avvenire del commercio del Sudan.*

Abbiamo vedute le difficoltà, gli abusi e le frodi a cui va esposto l'europeo che si ponga a trafficare col Sudan; a ciò vogliono aggiungere altri impedimenti originati dalla poca sicurezza delle strade e dalla scarsità dei mezzi di trasporto. Ma cause molto più gravi di quelle accennate hanno finora frapposto un serio ostacolo al maggior sviluppo del commercio del Sudan, e furono provocate dall'impegno assunto dal governo egiziano di mettere un termine al traffico degli schiavi che si fa in quei paesi, sotto il mentito sembiante di un lecito commercio.

Ma sotto l'illuminata direzione dell'illustre principe, che ora governa l'Egitto, non tarderà certamente a sorgere il giorno in cui, svanite tutte le difficoltà, sarà dato agli europei, sotto l'egida della libertà e del diritto delle genti, di potersi stabilire nel Sudan e commerciare direttamente con esso. Il telegrafo ha già annullate le distanze, e la ferrovia che deve congiungere Alessandria con Kartum non è più un sogno, ma è verità in pratica attuazione: mercè della quale il centro dell'Africa sarà in rapporti giornalieri e diretti col Mediterraneo, ed i deserti e la barbarie non presenteranno più al progresso ed alla civiltà quel materiale ed insormontabile ostacolo, che finora ha impedito la rigenerazione di quelle remote contrade.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 3 ottobre 1876 (ore 16 35).

Venti forti o fortissimi di greco e tramontana in vari paesi dell'Italia centrale, e in gran parte della meridionale. Mare tempestoso a Palermo, e presso il Gargano. Grosso a Bari, nel canale d'Otranto, a Portotorres, presso Trapani, e a Capri. Agitato in molti altri punti del Tirreno e dell'Adriatico. Cielo coperto o piovoso in molti paesi del mezzogiorno. Sereno altrove. Barometro alzato da 4 a 8 mm. Calma e cielo nuvoloso nella Gran Bretagna. Dominio di cielo coperto in Austria. Mare molto agitato per tramontana assai forte a Lesina. Nel periodo decorso venti fortissimi e mare grosso o tempestoso a Po di Primaro, e in altri punti dell'Adriatico e delle coste sicule. Il tempo migliore estende il suo dominio, ma sono ancora probabili dei venti forti con tempo vario al cattivo nell'estremo sud d'Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 3 novembre 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,1	762,3	761,5	763,8
Termomet. esterno (centigrado)	6,8	13,4	14,9	8,7
Umidità relativa...	57	29	34	64
Umidità assoluta...	4,22	3,32	4,32	5,38
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 27,7	N. 27,0	N. 25,0	N. 14,1
Stato del cielo.......	10. bello	10. bello	10. qualche cirro	10. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 14,9 C. = 11,9 R. | Minimo = 6,0 C. = 4,8 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 4 novembre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore dominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	75 90	75 85	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	43 90
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 40
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 90
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 40
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	797 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1975 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1150 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	444 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	652 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	396 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	339 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	570 —	565 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	107 95	107 70	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 27	27 23	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 73	21 70	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 78 32 1/2, 20 fine.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

Il Sindaco: A. PIERI.

Sunto di ricorso in cassazione

prodotto avanti la Eccellentissima Corte di cassazione di Roma.

A richiesta del Ministero delle Finanze del Regno d'Italia, in persona di S. E. il Ministro comm. Agostino Depretis, grand'uffiziale degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, rappresentato dalla Regia Avvocatura generale erariale, e presso la stessa elettivamente domiciliato in questa città di Roma, via Sudario, 13,

Io sottoscritto usciere addetto alla R. Corte di appello in Roma, specialmente incaricato del servizio presso la Suprema Corte di cassazione ivi stabilita, ho notificato alli signori

Vitali cav. Filippo, nella sua qualità di liquidatore della Società in liquidazione Vitali-Charles-Picard e C.i, domiciliato in Roma, via Corso, 481;

Champouillon Alfonso Luigi, nella sua qualità di amministratore della Società anonima d'impresa generale di strade ferrate e di lavori pubblici, residente in Parigi, piazza Vendôme, 12;

Girod Pietro Francesco Gustavo, nella sua qualità di direttore del Banco di sconto di Parigi, Società anonima, domiciliato in Parigi, strada Bergère, 14;

Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, in persona di S. E. il Ministro signor Giuseppe Zanardelli, grand'uffiziale dell'Ordine della Corona d'Italia, domiciliato per ragione del suo ufficio nel locale del Ministero, in questa città, via della Mercede,

Che il richiedente Ministero ha prodotto ricorso innanzi la Corte di cassazione di Roma, firmato dal signor Edoardo Cuniali, sostituto avvocato erariale, onde ottenere l'annullamento della sentenza proferita dalla R. Corte di appello in Roma nel giorno 19 luglio corrente anno, pubblicata addì 2 agosto (registrata nel successivo giorno 3 nell'ufficio del Registro in Roma, volume 5, n. 11324 atti giudiziali — L. 12 a debito — per il ricevitore, firmato Narizza), e notificata nel 12 stesso mese di agosto, colla quale venne rigettata la domanda di opposizione di terzo, proposta dal detto Ministero contro la sentenza proferita il 15 aprile e pubblicata il 1º maggio corrente anno della stessa Corte d'appello, nella causa vertita fra la Società in liquidazione Vitali-Charles-Picard e C.i, ed il Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, non che i signori Champouillon e Girod intervenuti in causa;

Che tale ricorso è appoggiato fra gli altri motivi a quelli per violazione dell'art. 6 del decreto luogotenenziale del 24 ottobre 1866, n. 3306; del decreto 6 dicembre 1866, n. 3432; del regolamento annesso al R. decreto 21 dicembre 1850, n. 1122; della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e relativo regolamento, nonchè la *lex* 1ª, *Cod. de compensat.*, gli articoli 1351, 1742, 1751 e 1752 Cod. civ., 138, 510 Cod. proc. civ.;

Che non avendo attualmente il signor Girod Pietro Francesco Gustavo, nella sua qualità predetta, domicilio, residenza o dimora conosciuta nel Regno, ho notificato al medesimo, siccome notifico col presente atto, il detto ricorso a norma dell'articolo 142 Codice procedura civile, avvertendo di aver fatto con atto del giorno tre corrente mese, da me redatto e sottoscritto, affissione di una copia dello stesso alla porta esterna della sede della ridetta Corte di cassazione, con la relativa relazione di notificazione, e consegna di altra simile copia all'illustrissimo signor procuratore del Re, presso il Regio tribunale civile e correzionale in questa città, per gli effetti del surricordato art. 142 Codice procedura civile;

Che finalmente collo stesso atto e forme preindicate, a richiesta come sopra, ho citato, siccome cito anche col presente atto, il detto signor Girod Pietro Francesco Gustavo nella predetta sua qualità a comparire nel termine di legge innanzi la suprema Corte di cassazione di Roma, con dichiarazione che saranno depositati nella cancelleria della Corte medesima gli atti e documenti del giudizio di opposizione di terzo, con copia autentica della sentenza impugnata, e l'atto di notificazione della sentenza 15 aprile 1876 sovraccennata e consecutivo atto di precetto.

Roma, 3 ottobre 1876.

5131 L'usciere FILIPPO GASPARRI.

Sunto di atto di citazione.

R. Tribunale civile e correz. di Roma.

A richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici del Regno, elettivamente domiciliato in Roma via del Sudario, palazzo Vidoni, n. 13, presso la R. Avvocatura generale erariale che lo rappresenta,

Io sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale suddetto,

Attesochè non è conosciuto nel Regno nè all'estero il domicilio, la residenza o la dimora attuale del signor ingegnere Enrico Guerra, e perciò si rende applicabile il disposto dell'articolo 341 del Codice di procedura civile,

Ho citato e cito il signor ingegnere Enrico Guerra medesimo a comparire avanti a questo R. tribunale all'udienza del giorno 30 novembre corrente, ore 10 antimeridiane, per sentirsi prefiggere un breve e perentorio termine entro il quale far luogo alla prestazione della cauzione definitiva di due milioni di lire in conformità agli obblighi assunti col compromesso 8 febbraio 1868 stipulato col Ministero dei Lavori Pubblici per la concessione della costruzione ed esercizio di una linea di strada ferrata da Siracusa a Licata, e dovere entro il termine stesso indicare il modo e i mezzi con cui intende provvedere alle spese occorrenti alla costruzione ed esercizio delle linee stesse, oltre alle altre indicate nel rammentato contratto, sotto comminatoria della decadenza della concessione in caso di mancanza anche ad una sola delle accennate condizioni, rifuse in ogni caso le spese e salve e riservate le altre azioni e ragioni che di diritto.

Si offre in comunicazione la copia conforme della convenzione 8 febbraio 1876.

Roma, 3 novembre 1876.

5129 MONTEBOVE GIUSEPPE usciere.

AVVISO.

Si deduce a notizia del sig. D. Antonio Carboni d'incognito domicilio, residenza e dimora, che ad istanza dello Ospedale civile di Tivoli, e suo priore Raffaele De Montis, con atto dell'usciere di Tivoli Tommaso Calvari del giorno due novembre 1876 è stato citato per affissione a senso degli articoli 141 e 148, nº 5 del Codice di procedura civile a comparire innanzi il Regio pretore di quella città nell'udienza fissa del giorno 28 dello stesso novembre 1876 per presenziare, qualora lo voglia, la dichiarazione che in seguito di sequestro trasmesso a carico del Carboni in forza della sentenza proferita dal vicepretore del secondo mandamento di Roma il 19 maggio 1876, registrata al vol. 48, nº 7447 atti giudiziali, dovrà emettere in detta udienza la signora Angela Ludovisi vedova Pazienti, e per sentire ordinare a favore dell'istante Ospedale l'assegno di lire 157 e centesimi nove, dovuti a forma della citata sentenza, sulle somme che la sequestrataria dichiarerà di ritenere, oltre alle spese ulteriori del sequestro, e del giudizio, alle quali dovrà condannarsi il Carboni, e ne sarà fatto a favore dell'istante l'assegno come sopra.

LORENZO SARACENI

5137 procuratore in Tivoli.

AVVISO.

Per qualsiasi effetto di ragione e di legge la signora Altomira Risi del fu Pietrangelo, vedova di Adolfo Mancini di Ariccia, rende noto di avere emessa nella cancelleria della pretura di Albano, sotto il dì 9 ottobre 1876, rinuncia all'eredità del suddetto suo genitore Pietrangelo Risi, morto in Ariccia li 9 febbraro 1876, e ciò senza veruna riserva.

Roma, 3 novembre 1876.

5128 A. RISI MANCINI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto dei lavori di correzione delle salite dette del Cefalone, Mola di Ripi e Vallicella nella strada provinciale Casilina.

Avviso d'Asta.

Innanzi l'ill.mo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 18 del corrente mese, alle ore 12 m., nella segreteria della Deputazione, situata nel Palazzo della Provincia in piazza Santi Apostoli, si procederà al primo esperimento d'asta col metodo dei partiti segreti per l'appalto dei lavori suindicati importanti lire 51,061 70, come al capitolato redatto dall'ufficio tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta scritte in carta da bollo da lire una e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo anzidetto.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale di Roma o del Regio Corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare contemporaneamente alla scheda lire 800 in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione lire 5200 in moneta o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 4 del prossimo dicembre.

Roma, li 3 novembre 1876.

Per ordine della Deputazione Provinciale

5134 *Il Segretario Generale*: A. BOMPIANI.

Sunto di ricorso in cassazione

prodotto avanti la Eccellentissima Corte di cassazione in Roma.

A richiesta del Ministero delle Finanze del Regno d'Italia, in persona di S. E. il Ministro comm. Agostino Depretis, grand'ufficiale degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, rappresentato dalla R. Avvocatura generale erariale, e presso la stessa elettivamente domiciliato in questa città di Roma, via Sudario, numero 13,

Io sottoscritto usciere addetto alla R. Corte d'appello in Roma, specialmente incaricato del servizio presso la suprema Corte di cassazione ivi stabilita, ho notificato alli signori:

Vitali cav. Filippo, nella sua qualità di liquidatore della Società in liquidazione Vitali-Charles-Picard e Comp.i, domiciliato in Roma, via Corso, numero 481,

Champouillon Alfonso Luigi, nella sua qualità di amministratore della Società anonima d'impresa generale di strade ferrate e di lavori pubblici, residente in Parigi, piazza Vendôme, n. 12,

Girod Pietro Francesco Gustavo, nella sua qualità di direttore del Banco di sconto di Parigi, Società anonima, domiciliato in Parigi, strada Bergère, n. 14,

Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia in persona di S. E. il Ministro sig. Giuseppe Zanardelli, grand'ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, domiciliato per ragione del suo ufficio nel locale del Ministero in questa città, via della Mercede,

Che il richiedente Ministero ha prodotto ricorso innanzi la Corte di cassazione di Roma, firmato dal signor Edoardo Cuniali, sostituto avvocato erariale, onde ottenere l'annullamento della sentenza proferita dalla Regia Corte d'appello in Roma nel giorno 19 luglio corrente anno, pubblicata addì 2 agosto (registrata nel successivo giorno 3 nell'ufficio del registro in Roma, vol. 5, n. 11324 atti giudiziari — lire 12 a debito — per il ricevitore, firmato Narizza), e notificata nel 12 stesso mese di agosto, colla quale venne rigettata la domanda di opposizione di terzo, proposta dal detto Ministero contro la sentenza proferita il 15 aprile, e pubblicata il 1º maggio corrente anno della stessa Corte d'appello, nella causa vertita tra la Società in liquidazione Vitali-Charles-Picard e Comp.i, ed il Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, non che i signori Champouillon e Girod intervenuti in causa;

Che tale ricorso è appoggiato fra gli altri motivi a quelli per violazione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale del 24 ottobre 1866, n. 3306; del decreto 6 dicembre 1866, n. 3432; del regolamento annesso al R. decreto 21 dicembre 1850, n. 1122; della legge 20 marzo 1865, numero 2248, e relativo regolamento, nonchè la *lex* 1ª, Codice *de Compensat.*, gli articoli 1351, 1742, 1751 e 1752 Codice civile, 138, 510 Codice procedura civile;

Che non avendo attualmente il signor Champouillon Alfonso Luigi, nella sua qualità predetta, domicilio, residenza o dimora conosciuta nel Regno, ho notificato al medesimo, siccome notifico col presente atto, il detto ricorso, a norma dell'articolo 142 Codice procedura civile, avvertendo di aver fatto con atto del giorno 3 corrente mese, da me redatto e sottoscritto, affissione di una copia dello stesso alla porta esterna della sede della ridetta Corte di Cassazione, con la relativa relazione di notificazione, e consegna d'altra simile copia all'ill.mo signor procuratore del Re presso il R. tribunale civile e correzionale in questa città, per gli effetti del surricordato art. 142 Codice procedura civile;

Che finalmente collo stesso atto e forme preindicate, a richiesta come sopra, ho citato, siccome cito, anche col presente atto, il detto signor Champouillon Alfonso Luigi, nella predetta sua qualità, a comparire, nel termine di legge, innanzi la Suprema Corte di Cassazione di Roma, con dichiarazione che saranno depositati nella Cancelleria della Corte medesima gli atti e documenti del giudizio di opposizione di terzo, con copia autentica della sentenza impugnata, e l'atto di notificazione della sentenza 15 aprile 1876 sovra cennata, e consecutivo atto di precetto.

Roma, 3 ottobre 1876.

5132 L'usciere FILIPPO GASPARRI.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 20 del mese di Ottobre 1876* del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 19,226,856 70
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 13,182,079 80	19,282,467 68	„ 19,282,467 68
	id. maggiore di 3 mesi	„ 775,960 16		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 86 80		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 5,324,340 92		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 3,805,339 26
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 1,958,233 37	„ 2,085,568 83
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ „	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		„ 67,819 61	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 59,515 85	
Crediti				„ 5,126,889 87
Sofferenze				„ 3,973,206 71
Depositi				„ 9,225,031 40
Partite varie				„ 9,658,349 75
			Totale	L. 72,383,710 20
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 1,139,065 80
			Totale generale	L. 73,522,776 „

PASSIVO.

Capitale		L. 8,300,000 „
Massa di rispetto		„ 6,809 96
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa		„ 32,976,310 „
Conti correnti ed altri debiti a vista		„ 17,389,133 „
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		„ „
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		„ 9,225,031 40
Partite varie		„ 3,720,663 84
	Totale	L. 72,117,948 20
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		„ 1,404,827 80
	Totale generale	L. 73,522,776 „

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro		L. 9,044,934 „
Argento		„ 4,086,255 42
Bronzo		„ 3,690 28
Biglietti consorziali		„ 4,310,137 „
	Riserva	L. 17,445,016 70
Biglietti di altri Istituti d'emissione		„ 1,781,840 „
	Totale	L. 19,226,856 70

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	113,919	L. 5,695,950 „
da L. 100	70,471	„ 7,047,100 „
da L. 200	28,702	„ 5,740,400 „
da L. 500	12,106	„ 6,053,000 „
da L. 1000	6,127	„ 6,127,000 „
	Somma	L. 30,663,450 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	158,345	L. 158,345 „
da L. 2	64,920	„ 129,840 „
da L. 5	128,763	„ 643,815 „
da L. 10	85,380	„ 853,800 „
da L. 20	26,353	„ 527,060 „
	Totale	L. 32,976,310 „

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 00 e la circolazione . . . L. 32,976,310 00 è di uno a 2 748

Il rapporto fra la riserva „ 17,445,016 70 { la circolazione L. 32,976,310 00 e gli altri debiti a vista „ 17,389,133 00 } „ 50,365,443 00 è di uno a 2 887

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5	5 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „	„
Per le anticipazioni su titoli e valori	„ 4 1/2	„
Per le anticipazioni su sete	„ 4 1/2	„
Sui conti correnti passivi	„ „	„

Palermo, 27 ottobre 1876.

Visto — **IL DIRETTORE GENERALE**
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. Bazan.

5109

ISTITUTO CONVITTO CANDELLERO

Torino, via Saluzzo, 33

ANNO XXXII

Col 2 novembre ricomincia la preparazione agl'Istituti militari. 4578

BANDO.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza dei signori Anna Raimondi tanto in nome proprio, che come tutrice del figlio minore Antonio, e di Vincenzo Raimondi, residenti in Roma presso il procuratore signor avv. Ilario Borghi, dal quale sono rappresentati, in via della Sapienza, n. 30,

Innanzi la prima sezione del tribunale civile, nella udienza del giorno nove dicembre 1876, si procederà alla vendita giudiziale forzata dei sottodescritti fondi in danno di Maria Serra vedova Mannucci, domiciliata fuori porta del Popolo, n. 74, ed ora in Tivoli, debitrice espropriata contumace. I detti fondi saranno venduti in 15 distinti lotti al prezzo ed alle condizioni espresse nel capitolato del bando.

Descrizione dei fondi da vendersi.

1. Terreno nel territorio di Tivoli, in vocabolo Foce Canneto o Cesarano, segnato in mappa n. 931, gravato dell'annuo tributo verso lo Stato di centesimi 43, e valutato lire 339 20.

2. Terreno pascolivo olivato, vocabolo Pisoni, in mappa 8, numeri 303, 1041, 1042, gravato dell'annuo tributo di lire 31 75, e valutato lire 6233 46.

3. Terreno pascolivo olivato, vocabolo Ripoli, n. 477, sezione 8ª, gravato dell'annuo tributo di lire 1 17, valutato lire 241 80.

4. Terreno pascolivo olivato, vocabolo Carciano o Colle Zaccone, n. 50, sezione 9ª, gravato dell'annuo tributo di lire 1 32, valutato lire 205.

5. Terreno pascolivo olivato, vocabolo Vassi o Quintigliola, n. 634, sezione 6ª, gravato dell'annuo tributo di lire 6 44, valutato lire 615 50.

6. Diretto dominio sul canneto, vocabolo Isoletta, Ponte Lugano o Risacco, n. 834, sezione 5ª, tenuto in enfiteusi da Mariano Angeletti per l'annuo canone di scudi 3, gravato dell'annuo tributo diretto di lire 3 52, valutato lire 322 50.

7. Diretto dominio sulla vigna e canneto in contrada Reali, nn. 307, 308, gravato come sopra di lire 12 08, valutato lire 806 25.

8. Diretto dominio sul terreno vignato, seminativo, vocabolo il Pisciarello, numeri 728, 734, sezione 5ª, gravato come sopra di lire 5 61, capitalizzato a lire 1428 75.

9. Diretto dominio sul terreno vignato, vocabolo il Pisciarello, numeri 736, 741, sezione 5ª, gravato di lire 7 48, capitalizzato lire 537 50.

10. Diretto dominio sul terreno seminativo, vocabolo il Pisciarello, sezione 5ª, gravato come sopra di lire 5 22, capitalizzato lire 1428 75.

11. Diretto dominio della casa contrada Traversata, n. 28, mappa numero 113 1/2 sub. 1, sezione 1ª, gravato come sopra di lire 7 97, capitalizzato lire 806 25.

12. Diretto dominio della casa contrada vicolo S. Vincenzo, n. 7, mappa 249, gravato come sopra di lire 12 50, capitalizzato lire 913 75.

13. Diretto dominio della casa al vicolo dei Granari, n. 16, mappa 921, gravato come sopra di lire 13 59, capitalizzato lire 1290.

14. Diretto dominio sulla casa vicolo del Forno, n. 14, gravato come sopra lire 7 03, capitalizzato lire 967 50.

15. Diretto dominio sulla casa contrada Colsereno, n. 54, annuo canone scudi 7 50, capitalizzato lire 806 25; il tributo diretto per mancanza d'indicazioni non è stato ancora determinato nel certificato dell'agenzia delle imposte.

Tutti i detti fondi esistono nel territorio di Tivoli.

Roma, il 31 ottobre 1876.

5130 Pietro Reggiani usciere.

Società Anonima per vendita di beni demaniali, agente a nome e per conto delle Finanze Nazionali

INTENDENZA DI FINANZA DI PERUGIA

AVVISO D'ASTA.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antim. del giorno 23 novembre 1876 si procederà nell'ufficio dell'Intendenza di Finanza, nell'ex-convento dei Missionari, posto in piazza dei Ss. Bernardo e Gio. Battista, con intervento ed assistenza del sottoscritto intendente o di chi lo rappresenterà, e coll'intervento di un delegato della Società Anonima, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente dei beni demaniali qui appresso descritti e compresi nell'elenco 257.

CONDIZIONI PRINCIPALI:

1° L'incanto sarà tenuto col mezzo di pubblica gara.

2° Il prezzo fiscale sul quale verrà aperta l'asta è quello a ciascuno stabile contrapposto, e nessuna offerta sarà accettata se inferiore a quella prescritta dall'articolo 59 del regolamento approvato con R. decreto 14 settembre 1862, numero 812, cioè di lire 500.

3° I capitoli generali e speciali che regolano le vendite sono ostensibili fin d'ora nell'ufficio suddetto.

4° Nessuno sarà ammesso ad offrire per l'acquisto se non giustificherà d'aver prima depositato in denaro od in titoli di credito pubblico presso una Cassa erariale il decimo del valore assegnato a ciascuno stabile di cui aspira allo acquisto. Tale deposito potrà farsi anche a mani di chi presiederà all'asta purchè segua prima dell'ora stabilita all'apertura dell'incanto.

5° Chiuso l'incanto col deliberamento, non si ammetteranno ulteriori offerte quantunque vantaggiose.

6° Dopo gli incanti si restituiranno i depositi agli aspiranti che non fossero rimasti deliberatari.

7° I deliberatari dovranno, nei termini assegnati dal capitolato, prestarsi ai versamenti dei prezzi d'acquisto ed a tutte le altre pratiche dal capitolato relativo prescritte, avvertendo che a termine dell'art. 1314 del nuovo Codice civile, per la vendita dei beni demaniali, non è più necessaria la stipulazione di un atto notarile se non quando gli acquirenti ne facciano richiesta.

8° Sono a carico proporzionale del deliberatario tutte le spese di preventiva istruzione, di contratti, delle copie, e quante altre fossero causate dalla vendita.

9° In caso di deserzione dell'esperimento, non si farà luogo alla ripetizione degl'incanti, prescritti dall'art. 4 della legge 21 agosto 1862, n° 793.

N° d'ordine del presente	N° dell'elenco	N° del lotto	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	Superficie E. A. C.	Prezzo di stima che servì di base al primo incanto	PREZZO RIDOTTO sul quale si apre l'asta: Valore attribuito allo stabile	Valore delle scorte, piante da cima, ed altri accessori	Prezzo che serve di base agli incanti	Ammontare del deposito
1	257	1	Nel comune di Perugia e Gubbio — Provenienza dall'ex-monastero dei Cistercensi di Santa Maria di Valdiponte in Montelabbate — Tenuta composta di quarantuno poderi muniti ciascuno della rispettiva casa colonica e dipendenze rurali, di due terreni e di un fabbricato ad uso convento con orto. Detta tenuta trovasi costituita da terreni di qualità seminativi nudi, seminativi alberati, vitati, prativi, pascolivi, boschivi cedui e da frutto ed olivati; nei vocaboli S. Mariano, Piccione, Cupe, Le Moglie, Casaccie Fontanelle, Casanuova, Val di Casa Cenci, Vencase, Palazzo dei Gigli, Spinelle, Faggeto, Casa la Nonna, Sarcale, Colle Marzo 1°, Colle Marzo 2°, Serra, Selve, Betteli, Guastuglia, Striscia, Monacelli, Casa Volpe, Petronella, Fonte Tesco, S. Maria, Prico, Barco, Tintore, Pescara, Cerreta-Casalina, Cerreta, Sarto, Coldinovo, Murce, Cocci, la Vetra-Mulino, Castellaccio, Mulino, Nescale, Ventia-Guardabassi, Moro, Circsso, Castello di Paletti e Torre di Paletti, dell'estimo di lire 130,145 05, come meglio trovasi dettagliatamente descritta negli atti esistenti presso questa Regia Intendenza di Finanza	1446 62 44	338326 40	211636 48	28363 52	240000 »	24000 »

NB. Per questa tenuta essendovi un'offerta pel detto prezzo di lire 240,000, garantita a termini dell'art. 50 del regolamento 14 settembre 1862, numero 812, si previene che in caso di deserzione del lotto stesso si addiverrà coll'offerente alla stipulazione del relativo contratto.

Perugia, 20 ottobre 1876.

5029 *Per l'Intendente in congedo* — Il 1° Segretario: G. FARELLO.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Reggio Calabria, composto dai signori Le Pera Eugenio giudice ff. da presidente, Gallo Giuseppe giudice, De Napoli Nicola pretore del mandamento, in camera di Consiglio, con deliberazione del 2 ottobre 1876 ha disposto quanto appresso:

Il tribunale,

1° Autorizza il signor Di Palma cavaliere Domenico del fu Luciano, nella qualità come dagli atti, a potere vendere alla signora Caterina Cavassa, di Reggio, al prezzo di lire ottanta ogni cinque di rendita, l'annua rendita iscritta a favore del cav. Gaetano Monsolini sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, in tutto lire seimila centosessantacinque, che forma di lire novantottomila seicentoquaranta, derivante dai tre certificati seguenti: uno del 21 maggio 1862, n. 8864, per la rendita di lire 5140; altro della stessa data, n. 8865, per la rendita di lire 1020; ed il terzo del 6 novembre 1862, n. 48769, per la rendita di lire 5, e per come trovasi vincolata ad ipoteca a favore del Governo per cauzione del signor Antonio Delieto.

Faculta la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare e trasferire dopo perfezionata la suddetta vendita la rendita sopraccennata a favore della compratrice sig. Cavassa Caterina del fu Simone, domiciliata in Reggio.

Ordina che il ritratto della vendita di cui sopra è parola sia esatto dal signor Di Palma, e da lui diviso tra gli eredi Monsolini, secondo è di legge.

Facultando il signor Di Palma medesimo ad esigere la porzione spettante alla di lui figlia minore Maria Concetta, impiegandone l'importare sul Gran Libro del Debito Pubblico per acquisto di equivalente rendita a favore di essa minore.

Autorizza infine il conservatore delle ipoteche di Reggio a poter radiare, dopo perfezionato il contratto di vendita suddetto, le ipoteche date dalla signora Cavassa sopra i beni indicati nell'istrumento del 26 febbraio 1861, per sicurezza del capitale di detta rendita, a favore del cav. Monsolini, autorizzando ancora il De Palma a potere nell'atto stesso della stipula del contratto di vendita acconsentire per gli eredi Monsolini alla radiazione delle ipoteche suddette. Fatto e deliberato in Reggio oggi li 2 ottobre 1876. Seguono le firme.

Per estratto conforme rilasciato a richiesta del signor Antonio Delieto.

Reggio, li 18 ottobre 1876.

4941 Il cancelliere: A. FAZZARI.

Provincia di Bari — Circondario di Altamura

COMUNE DI NOCI

AVVISO D'ASTA.

Si deduce a pubblica notizia, che alle ore tre pomeridiane del giorno 15 venturo mese di novembre si terranno dal sindaco di questo comune, o da chi per lui, nell'ufficio dell'assessore delegato, in piazza, i pubblici incanti col metodo della candela vergine, pel subappalto del dritto di riscossione della tassa sul dazio-consumo governativo del vino e vinello, per la durata di anni 4, a far capo dal 1° gennaio 1877 a tutto il 31 dicembre 1880.

L'asta verrà aperta sulla somma dell'annua corrisponsione di lire 12,000, e ceduta all'ultimo e migliore offerente in aumento.

Ogni offerta non potrà essere minore di lire 30.

La tassa da riscuotersi dall'aggiudicatario sarà in ragione della tariffa governativa annessa al regolamento approvato con Regio decreto 25 agosto 1870, n° 5840.

Lo stesso aggiudicatario si atterrà alla stretta osservanza delle condizioni speciali stabilite dalla Giunta con verbale del 21 ottobre andante, n° 164, vistato il 25 dello stesso mese, n° 4868, visibili in questa segreteria municipale.

I fatali per l'aumento in grado di ventesimo sono stabiliti a giorni 15, i quali scadranno a mezzodì del giorno primo del venturo mese di dicembre.

Tutte le spese degl'incanti, cioè, carta, tassa, dritti, registro ed altro, cederanno a carico esclusivo dell'appaltatore.

Dal municipio di Noci, 28 ottobre 1876.

Il Sindaco: G. MANSUETO

5135 *Il Segretario:* DE TOMMASI.

(1a *pubblicazione*)

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 22 novembre 1876, alle ore dodici meridiane, si procederà in Cremona avanti il direttore del Genio militare, od a chi per esso delegato, e nell'ufficio del Genio militare, sito in via Belvedere, n. 3, all'appalto dei lavori di

Costruzione di una caserma per due batterie d'Artiglieria da campagna, e per la sistemazione di quattro baracche, in Cremona, da eseguirsi nel termine di giorni 150 *(centocinquanta) e per la somma di lire* 114,000 *(centoquattordicimila).*

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta, e presso l'Ufficio del Genio in Cremona.

I fatali per il ribasso non minore del ventesimo scadono a mezzodì del 14 dicembre 1876.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario di una lira avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno:

1° Fare presso le Intendenze di Finanza del Regno un deposito di lire 11,500 (undicimila cinquecento) in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore e al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito, nonchè esibire i documenti comprovanti il deposito fatto, all'ufficio del Genio in Cremona non più tardi delle ore 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

2° Produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

3° Esibire un attestato di persona dell'arte, confermato dal direttore del Genio militare locale o dal capo sezione del Genio militare in Cremona, il quale attestato sia di data non anteriore di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al suddetto ufficio del Genio in Cremona ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Mantova, addì 6 novembre 1876.

Per la Direzione
Il Segretario G. GAGNA.

5106

(3a *pubblicazione*).

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

AVVISO — Vendita di materiali fuori d'uso.

La Società delle Ferrovie dell'Alta Italia pone in vendita, per aggiudicazione mediante gara, i seguenti materiali fuori d'uso, depositati nei magazzini del Servizio della trazione e del materiale in **Torino, Milano e Verona.**

Acciaio vecchio in genere ed in lime di rifiuto.	Chil.	9,000	circa
Bronzo in limatura e tornitura o da rifondere	„	13,000	„
Cerchi di ferro	„	61,000	„
Cerchi d'acciaio	„	56,000	„
Ferro vecchio in pezzi grossi e minuti, lamerino, gratelle, ecc.	„	154,000	„
Ghisa da rifondere e in limatura e tornitura.	„	25,000	„
Ottone da rifondere	„	14,000	„
Rame da rifondere e in limatura e tornitura.	„	15,000	„

Zinco e assi vecchi fuori servizio a gomito. Quantità diverse.

I materiali suddetti possono essere visitati nei magazzini ove sono depositati.

Qualunque persona o Ditta potrà presentare un'offerta a condizione che abbia previamente versata all'Amministrazione una cauzione in valuta legale corrispondente al decimo del valore dei materiali per cui offre, se esso valore non eccede lire 5000, ed al ventesimo se è superiore a tale somma.

Le offerte dovranno essere spedite all'indirizzo della **Direzione Generale dell'Esercizio delle Ferrovie dell'Alta Italia in Milano** in piego suggellato portante la dicitura: *Sottomissione per l'acquisto di materiali fuori d'uso;* esse dovranno pervenirle non più tardi del giorno **7 novembre** p. v. Le schede d'offerta saranno disuggellate il giorno 9 dello stesso mese.

I materiali aggiudicati dovranno essere asportati nel termine di 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione e pagati in contanti all'atto del ritiro.

Le condizioni alle quali saranno accettate le sottomissioni per l'acquisto di detti materiali, nonchè il dettaglio della qualità e quantità dei medesimi e dei lotti in cui sono ripartiti, risultano da appositi stampati che vengono distribuiti, a chi ne faccia richiesta, dalle stazioni di *Torino, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia e Firenze* e dai magazzini ove i materiali stessi sono depositati.

Milano, 20 ottobre 1876.

5003 **La Direzione Generale dell'Esercizio.**

N. 142.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti tenutisi il 31 ottobre ultimo scorso essendo riusciti deserti, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di lunedì 27 novembre corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Potenza avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale di Valle d'Agri, scorrente in provincia di Potenza, compreso fra la Masseria Izzo e la collata di Malabocca, della lunghezza di metri 14,720 51 *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 197,900.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 1° ottobre 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Potenza.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro anni tre successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i documenti prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale, cioè: un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 6000.

La cauzione definitiva è di lire 1300 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 2 novembre 1876.

Per detto Ministero

5124 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

AVVISO.

I signori azionisti della Società per la coltivazione delle miniere di Montevecchio sono convocati in assemblea annuale ordinaria pel giorno di sabato venticinque corrente alle ore dodici meridiane nella Sede della Società in Roma, in via del Corso, N. 337.

L'ordine del giorno è il seguente:

1° Presentazione del rapporto approvativo de' conti delle campagne 1873-74 e 1874-75.

2° Relazione del gerente.

3° Presentazione del bilancio 1875-76

4° Nomina della Commissione per la revisione del bilancio suddetto.

5° Nomina di membri del Comitato di sorveglianza.

Roma, li 3 novembre 1876.

5133 G. M. SOLINAS APOSTOLI e C.

AVVISO.

(1a *pubblicazione*)

Giusta gli articoli 38, 39 e 137 della legge sul notariato, il dott. Davide Boselli fu Gaspare, notaio, residente in Milano, presentò alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Milano domanda che la cauzione pel suo esercizio notarile da lui costituita in rendita 5 per 0|0 col certificato di lire 870, in data di Milano 10 novembre 1868, numeri 55406-172006, sia ridotta alla rendita di lire 500, massimo prescritto dall'art. 17 di detta legge; lo che si rende noto per ogni conseguente effetto, in obbedienza al decreto 14 settembre 1876, n. 875 del sullodato tribunale.

Milano, 29 ottobre 1876.

5105 Dott. DAVIDE BOSELLI.

AVVISO.

(1a *pubblicazione*)

Migali Giuseppe, notaio, con residenza in S. Andrea Apostolo, essendo stato con Regio decreto del 10 febbraio 1876 dispensato dal servizio, ha chiesto lo svincolo della cauzione di lire ottocentocinquanta.

Chiunque intenda opporsi deve farlo nella cancelleria del tribunale di Catanzaro, ai termini dell'articolo 38 della legge sul notariato.

Per estratto conforme da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*,

Catanzaro, 19 ottobre 1876.

Il cancelliere del tribunale
5114 F. SQUILLACE.

CAMERANO NATALE Gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.